

OGGETTO: COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE - ELEZIONE

Dato atto che ai sensi dell'art. 41 comma 2 del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000 il Consiglio Comunale nella prima seduta elegge tra i propri componenti la commissione elettorale comunale;

Dato atto che:

- la legge n. 22 del 27/01/2006 di conversione del decreto-legge n.1 del 03/01/ 2006, recante disposizioni in materia elettorale, ha, tra l'altro, apportato modifiche all'art.12 del D.P.R. n. 223 del 20/03/1967, così come già precedentemente modificato dalla legge n. 270 del 21/12/2005, per quanto riguarda la composizione della commissione Elettorale Comunale;
- a seguito dell'introduzione dell'art. 3 quinquies con la citata legge n. 22/2006, la suddetta commissione nei comuni a cui siano assegnati sino a cinquanta consiglieri, è composta di tre consiglieri, oltre al sindaco che la presiede;

Richiamato l'art. 2 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 che ha trasferito le competenze in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali dalla commissione elettorale comunale al responsabile dell'ufficio elettorale comunale ed ha riservato alla suddetta commissione le attribuzioni previste dagli artt. 3, 4, 5 e 6 della legge n. 95 dell'8 marzo 1989 riguardante la tenuta e l'aggiornamento dell'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e la nomina degli scrutatori;

Preso atto che:

- l'elezione deve essere effettuata con unica votazione con l'intervento di almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune e che il Sindaco non prende parte alla votazione;
- per il Comune di Asti la Commissione è composta dal Sindaco (che la presiede), da 3 membri effettivi e 3 membri supplenti (art. 12 II° comma D.P.R. 20.3.1967 n. 223 così modificato come sopra precisato);

- ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 20.3.1967 n. 223, per l'elezione dei membri effettivi, ciascun Consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti, purchè non inferiore a tre, nell'intesa che, a parità di voti, è proclamato eletto il più anziano di età;

- nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza, sicchè, qualora non sia riuscito eletto alcun Consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a far parte della Commissione, in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza il Consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti;

- all'elezione dei membri supplenti si procede con votazione separata e con le stesse modalità sopra precisate e che gli stessi, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 20.3.1967 n. 223, prendono parte alle operazioni della Commissione soltanto in mancanza di membri effettivi;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000, dal Dirigente responsabile del Settore interessato, sotto il profilo della regolarità tecnica e dal Dirigente del Settore Ragioneria, Bilancio e Tributi sotto il profilo della regolarità contabile;

Il Settore Ragioneria Bilancio Tributi e Servizi Demografici propone al CONSIGLIO COMUNALE

1. di eleggere la Commissione Elettorale Comunale.